



AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE

N° 17

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52**

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 09.30, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara dando atto che non vi sono concorrenti presenti alla seduta e avvio alla fase di verifica dei riscontri pervenuti a cura degli O.E. ammessi con riserva nell'ambito del lotto 1, nei cui confronti è stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Il Presidente dà preliminarmente atto che i chiarimenti pervenuti sono stati preventivamente scaricati dalla Piattaforma dal Buyer della procedura, in occasione della ricezione degli stessi tramite Messaggistica di Portale. Effettuato il download dei documenti, gli stessi sono stati salvati sul server aziendale, in apposita cartella di rete ad accesso limitato ai soli componenti del seggio di gara.

Ciò posto, il Seggio procede alla disamina dei chiarimenti pervenuti e rileva quanto di seguito riportato per ciascun operatore economico:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	SEDUTA IN CUI È STATO AMMESSO CON RISERVA	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
9	RTP CONCISE CONSORZIO STABILE (MANDATARIA) REACT STUDIO SRL (MANDANTE) ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE) AQUADRO INGEGNERIA SRL	28/03/2019 giusto verbale n. 9 11/04/2019 giusto verbale n. 11 06/05/2019 giusto verbale n. 12	<b>ESCLUSO</b>	Il RTP ha riscontrato la richiesta di chiarimenti entro i termini, trasmettendo tuttavia una dichiarazione da cui risulta, nuovamente, il solo elenco dei servizi espletati e non già una dichiarazione da cui, per ciascuna quota di esecuzione indicata, sia data evidenza della ripartizione delle attività in base alla prestazione principale (categoria/id Opere S04) e secondaria (categoria/Id opere E22) oggetto dell'appalto, posto che nella

	<p>(MANDANTE) CTR SRL (MANDANTE) GRS SRL (MANDANTE) ING. ALDO ABATE (MANDANTE) ING. SEVERINO BAGNATO (MANDANTE)</p>		<p>diversa corrispondenza intercorsa il RTP ha definito il modulo organizzativo adottato "misto", mentre il Seggio lo identifica, propriamente, quale RTP di tipo orizzontale. In tal senso, tutte le componenti del RTP concorrono all'esecuzione di attività ascritte entro la prestazione principale (categoria\ID opere S04) e secondaria (categoria\ID Opere E22), ancorché non tutte le singole attività che compongono siano assunte da ogni componente. Trattasi, in buona sostanza, di un servizio complesso costituito da molteplici attività, avuto riguardo alle quali più attività rientrano nella medesima prestazione (prestazione intesa con riferimento alla specifica categoria\ID Opere). La suddetta circostanza assume rilievo ai fini dei requisiti di partecipazione, posto che le mandanti React, Artuso Associati, Aquadro, GRS, Aldo Abate e Severino Bagnato attestano tutte unicamente esperienze pregresse nella categoria\ID opere S04, contribuendo all'elenco servizio solo in detta categoria\ID.</p> <p>Cionondimeno, analizzando la domanda di partecipazione ed il successivo chiarimento pervenuto dalla capogruppo in merito alla rispettiva quota percentuale di esecuzione ed alle parti del servizio di competenza, si evince che ogni componente (eccettuato il laboratorio) concorre all'esecuzione sia della prestazione principale sia della prestazione secondaria, avendo dichiarato di eseguire "verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo architettonico" e, per capogruppo e talune mandanti, anche "la progettazione di fattibilità tecnico economica". In tal senso, diagnosi e rilievo rientrano entrambe nella categoria\ID opere E22, mentre verifica sismica e PFTE rientrano entrambe nella categoria\ID S04.</p> <p>Inoltre, proprio nell'ambito dei chiarimenti forniti GRS ha confermato di assumere, ai fini del</p>
--	---	--	---

			<p>gruppo di lavoro, sia il responsabile del rilievo architettonico sia il responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali, seppur in collaborazione con la mandataria (cfr. dichiarazione del 08/04/2019 di GRS). Infatti, nella dichiarazione resa l'operatore ha attestato "<i>che la società GRS srl svolgerà in collaborazione con Concise Consorzio Stabile scpa, mandataria, le attività di attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche</i>". Tuttavia, detta mandante concorre poi unicamente al requisito per importi lavori e importi servizi nella categoria/Id opere S04, non in linea con le prestazioni effettivamente assunte.</p> <p>A sua volta, la mandante Aquadro che, nella domanda dichiara espressamente di eseguire "<i>verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi, rilievo architettonico e PFTE</i>" e quindi concorre all'esecuzione sia della principale sia della secondaria – tanto dall'assumere ai fini delle professionalità del gruppo di lavoro il responsabile della diagnosi, in possesso della certificazione EGE – concorre anch'essa unicamente al requisito per importi lavori e importi servizi nella categoria/Id Opere S04, non in linea con le prestazioni effettivamente assunte.</p> <p>Anche Artuso, Abate e Bagnato seppur dichiarino di eseguire anche la "<i>diagnosi</i>" e/o "<i>rilievo architettonico, tecnologico ed impiantistico</i>" unitamente ad attività ascritte entro la prestazione principale, concorrono unicamente al requisito per importi lavori e per importi servizi relativi alla categoria/Id Opere S04.</p> <p>Nell'ambito del RTP il solo operatore che concorre al requisito per importi servizi nella categoria/Id opere E22 è la mandataria.</p> <p>Il Seggio rileva quindi che, ai fini</p>
--	--	--	--

  
  


				<p>della presente procedura di gara non solo non è ammissibile che una o più mandanti partecipino al RTP prive di requisiti, ma nel caso specifico dei RTP orizzontali ai requisiti di cui al part. 7.3 lett.e) del disciplinare – e quindi all'elenco servizi – devono concorrere sia la mandataria sia le mandanti, in linea con quanto prescritto nel bando tipo n. 3 e peraltro confermato nelle FAQ della procedura.</p> <p>Il Disciplinare, in linea con il Bando tipo, prevede che il requisito dell'elenco servizi sia soddisfatto sia dalla mandataria (in misura maggioritaria) sia dalle mandanti (in qualsivoglia misura).</p> <p>In sostanza, nel caso di RTP orizzontale tutti gli operatori riuniti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni (categoria/Id opere S04 e categoria/Id opere E22), in quanto tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazione (categoria/Id opere S04 e E22) e rispondono in solido nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le prestazioni previste.</p> <p>Per mera completezza, il seggio ritiene comunque di rilevare che, anche aderendo all'impostazione del RTP in base alla quale lo stesso è da intendersi quale RTP misto, in ogni caso non potrebbe ammettersi che due mandanti che di certo concorrono all'esecuzione della secondaria, in ragione delle parti del servizio assunte e della professionalità del gruppo di lavoro di competenza delle stesse (GRS e Aquadro), possano non concorrere all'elenco servizi per la categoria/Id opere assunta nell'ambito della sub-associazione orizzontale.</p> <p>Stante quanto sopra, il seggio dispone l'esclusione del RTP e rimette alla Stazione Appaltante di comunicare all'operatore la relativa esclusione.</p>
10	RTP COMMA ENGINEERING soc.coop.		AMMESSO	La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo

<p>(MANDATARIA) STUDIO ASSOCIATO STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI (MANDANTE) SIDERCEM SRL (MANDANTE) ERA ENGINEERING SRL (MANDANTE) GEOL.PALILLO SALVATORE (MANDANTE) ING. PENNISI MELITA (MANDANTE) ING. GAROZZO CARMELA (MANDANTE)</p>	<p>06/05/2019 Giusto verbale n. 12</p>	<p>termine entro il 23.05.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati, allegando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Una dichiarazione con cui ha provveduto a richiedere la <b>sostituzione del professionista responsabile delle indagini e prove strutturali</b> (originariamente assunto dal laboratorio Sidercem), attribuendo il relativo ruolo al professionista della mandante "Stancanelli Russo Associati", che svolge all'interno della compagine la prestazione principale afferente alla categoria ID Opere S.04;</li> <li>2) Una dichiarazione con cui ha chiarito che l'Ing. Melita Pennisi è in possesso della certificazione EGE settore civile, a tal fine allegando copia della certificazione contenete la specifica indicazione;</li> <li>3) Una dichiarazione con cui è stata data specifica indicazione per ciascuna componente del RTP della parte del servizio di competenza avuto riguardo alle categorie/ld opere oggetto dell'appalto, risultando quindi che la categoria/ld opere E22 è assunta da mandataria, e mandanti ERA e Pennisi;</li> <li>4) Una dichiarazione da cui risulta che ciascun operatore economico deputato all'esecuzione della prestazione principale concorre ai servizi espletati nella categoria\ld Opere S04 o comunque a categorie\ld aventi grado di complessità maggiore. Tutte le mandanti deputate all'esecuzione della prestazione <b>secondaria</b></li> </ol>
---	--	--

				<p>hanno trasmesso esperienze pregresse idonee a concorrere importi servizi nella categoria/Id opere E22.</p> <p>La documentazione è conforme a quanto richiesto dalla S.A. ex art. 83 comma 9 del Codice e nei documenti di gara.</p> <p>L'operatore ha comunque trasmesso anche l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta di bollo al codice ufficio corretto.</p>
16	<p><b>RTP WELL TECH ENGINEERING SRL (MANDATARIA) ABGROUP SNC (MANDANTE) ARCH. FABIO CACCIARI (MANDANTE) APR RILIEVI SRL (MANDANTE) AREA ENGINEERING SRL (MANDANTE) LABORTEC INGEST SRL (MANDANTE)</b></p>	<p>06/05/2019 giusto Verbale n. 12</p>	<p><b>ESCLUSO</b></p>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 23.05.2019. L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati, allegando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'informativa sulla privacy sottoscritta da tutte le componenti del RTP;</li> <li>2) Una dichiarazione con cui viene dettagliata la parte del servizio di competenza di ciascuna raggruppata venga esplicitata in relazione alla categoria/ID opere oggetto dell'appalto e non già alle singole attività che compongono il servizio nel suo complesso, venendo così acclarato anche che la parte del servizio di competenza della mandante Area è solo quella relativa alla prestazione secondaria e la parte del servizio della mandante Cacciari è sia la prestazione principale sia la secondaria;</li> <li>3) Una dichiarazione con cui, riproducendo il DGUE ed in linea con le prestazioni assunte, la mandante Cacciari attesta servizi di ingegneria e architettura idonei a concorrere all'elenco servizi di cui al par. 7.3 lett.e) del</li> </ol> 

				<p>disciplinare sia nella categoria/ld opere S04 sia nella E22;</p> <p>4) Il DGUE della mandante <b>AREA</b> con cui la stessa <b>attesta servizi nelle categorie/ld opere E20 e E21</b>, che tuttavia hanno un grado di complessità inferiore a quello della <b>categoria/ld Opere E22</b> prescritta ai fini della partecipazione allo specifico lotto 1. In merito, occorre precisare che per la categoria/ld E22 nel disciplinare, nelle "corrispondenze", è prevista la sola classe e categoria l/e, coerentemente con la tipologia di immobile su cui effettuare gli interventi (immobile soggetto a vincolo di carattere storico-artistico). Pertanto, fermo restando il principio generale per cui gradi di complessità maggiore qualificano per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria di opera (art. 8 del DM 17/06/2016 espressamente richiamato al par.15.2 parte IV ), <b>la categoria/ld E21 non può soddisfare il requisito richiesto, a cui corrisponde un grado di complessità pari a 1,55.</b></p> <p>Del resto, l'art. 8 del D.M. 17/06/2016 prevede che, per la classificazione delle prestazioni professionali rese prima dell'entrata in vigore del decreto, si faccia riferimento alle corrispondenze indicate nella Tav. Z-1 allegata al medesimo decreto, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della</p> 
--	--	--	--	---

				<p>stessa categoria d'opera. In ossequio, quindi, alle disposizioni del precitato DM e con la classificazione univoca dei servizi di cui alla tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016, nel disciplinare è stata data specifica indicazione della relativa corrispondenza con le opere in precedenza classificate dalla L.143/1949 aventi la categoria l/e.</p> <p>Ne discende quindi che ai fini del lotto 1, si dispone l'esclusione del concorrente non in possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) del disciplinare avuto riguardo alla specifica disciplina in tema di RTP ed in particolare alla mandante AREA, la quale quindi per le ragioni esposte non risulta concorrere all'elenco servizi avuto riguardo alla specifica categoria/Id opere assunta.</p> <p>Si rimette alla Stazione appaltante di comunicare l'esclusione all'operatore economico.</p>
23	<p><b>RTP MARCO PERONI (MANDATARIA) SICURING SRL (MANDANTE) ING.RI MARINARO MASSOCIATI (MANDANTE) IGETECMA SNC (MANDANTE) ICARDI E PONZO ASSOCIATI (MANDANTE) ING. ERMANNO TONDA (MANDANTE) ING. LORENZO CAROBBI (MANDANTE) GEOL. LUCA TOFACCHI (MANDANTE)</b></p>	<p>19/03/2019 giusto verbale n. 8 06/05/2019 giusto verbale n. 12</p>	<p><b>AMMESSO</b></p>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 14.05.2019, trattandosi di soccorso istruttorio di secondo grado.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati, allegando:</p> <p>1) Una dichiarazione dell'Ing. Carobbi con cui è stata chiarita la riconducibilità del servizio alla categoria/Id richiesta, trattandosi di servizio espletato su un immobile vincolato.</p> <p>Alla luce dei chiarimenti da ultimo trasmessi risulta che ogni componente del RTP concorre all'elenco servizi in linea con le prestazioni assunte.</p> <p>La documentazione trasmessa in sede di chiarimenti dal concorrente è conforme a richiesto ex art. 83</p>

				comma 9 del Codice e dai documenti di gara.
24	<p style="text-align: center;"> <b>RTP  TONELLI  INGEGNERIA  (MANDATARIA)  ALESSIO  CONSIGLI  (MANDANTE)  CLAUDIO  CONSORTI  (MANDANTE)  LEONE  PIERANGIOLI  (MANDANTE)  SPIRA SRL  (MANDANTE)  STUDIO  ASSOCIATO BF  INGEGNERIA  (MANDANTE)  STUDIO ING.  MARIO  SABLONE SRL  (MANDANTE)  ING.GIANLUCA  ALBERA  (MANDANTE)  AURELI SOIL  SRL  (MANDANTE)  ING.MAURIZIO  PAOLINI  (MANDANTE)</b> </p>	<p style="text-align: center;"> 14/05/2019  Giusto  verbale n.  13 </p>	<b>ESCLUSO</b>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 27.05.2019, trattandosi di soccorso istruttorio di secondo grado.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati, allegando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Un dichiarazione sottoscritta dalla capogruppo in cui viene specificato che trattasi di <b>RTP di tipo orizzontale</b>;</li> <li>2) Il Patto di integrità, debitamente compilato, a cura delle mandanti Consorti, Consigli, Spira srl e Studio associato BF;</li> <li>3) Lo Statuto dello Studio Associato BF;</li> <li>4) Una appendice alla cauzione provvisoria con cui è stata rettificata l'intestazione della stessa, inserendo tra gli obbligati anche le mandanti Consigli, Pierangioli, Spira srl, e Studio associato BF;</li> <li>5) Il DGUE della mandante Paolini, compilato nella dichiarazione relativa all'insussistenza di una situazione di collegamento con altri operatori partecipanti alla procedura;</li> <li>6) Una dichiarazione con cui è stato chiarito che, per quanto riguarda il professionista responsabile delle, attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche la data di abilitazione è il 20/11/2012;</li> <li>7) la nota di trasmissione dei chiarimenti in cui evidenzia di ritenere corretta la modalità con cui è stata garantita la presenza del</li> </ol>

				<p>geologo nell'ambito del RTP, posto che a detta del RTP il disciplinare di gara prevederebbe la possibilità di garantirne la presenza quale "componente di un RTP (...omissis)..dipendente".</p> <p>Nel caso specifico inoltre il RTP motiva di ritenere corretta la modalità partecipativa adottata posto che, come riconosciuto dal seggio stesso, l'attività del geologo è accessoria al servizio appaltato, tanto dal non essere richiesto al medesimo di concorrere ai requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare.</p> <p>Contestualmente, il RTP dichiara che comunque nella compagine della mandataria vi è un geologo, senza con ciò tuttavia chiedere alcuna sostituzione rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione.</p> <p>Viepiù, il RTP sulla base del fatto che per altro concorrente è stata ammessa detta sostituzione, consentendo comunque alla società di espletare le attività di indagine geologica e geognostica, ritiene corretta la partecipazione di una società di cui all'art. 45 del codice, che se quindi ammessa per l'espletamento di dette attività di per sé subappaltabili, ben potrebbe garantire essa stessa la presenza del geologo nell'ambito del RTP.</p> <p>Il Seggio non ritiene di condividere l'assunto mosso dalla mandataria, in quanto ai fini della presente procedura il seggio ha ammesso la sola possibilità di avere un RTP di tipo</p>
--	--	--	--	--

				<p>sovrabbondante (in cui quindi tutti i requisiti di partecipazione sono soddisfatti dalle restanti componenti del RTP), in cui l'operatore decida di associare stabilmente alla propria compagine un operatore per l'espletamento di quella attività – indagini geologiche – che ex art. 31 co.8 del Codice sono subappaltabili e non già per garantire le professionalità minime del gruppo di lavoro che devono invece essere assicurate dai soggetti di cui all'art. 46 del codice, unici soggetti ammessi ai fini dell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e nei limiti di quanto prescritto per i laboratori autorizzati (associazione stabile al RTP o ricorso al c.d. subappalto necessario). In particolare, tenendo conto dell'art. 31 co.8 del codice, per cui in tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative <b>alle indagini geologiche, geotecniche</b> e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, <b>con l'esclusione delle relazioni geologiche</b>, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, il seggio ha ritenuto che, nella logica del RTP sovrabbondante, la partecipazione di società di capitali o di persone diverse da società di ingegneria e di professionisti non incida sui requisiti di</p>
--	--	--	--	--

				<p>partecipazione alla gara, né sullo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, laddove sia circoscritta allo svolgimento di attività meramente accessorie alle prestazioni oggetto dell'appalto e, come detto, subappaltabili; attività da tenere ben distinte da quella propria del geologo chiamato invece alla elaborazione della relazione geologica.</p> <p>Avuto riguardo alla specifica figura del geologo le Linee Guida Anac n.1 e il disciplinare prevedono invece che la presenza del geologo deve essere garantita, tra le diverse modalità, quale <i>"componente di una associazione temporanea"</i> con ciò ammettendo che sia il geologo stesso una mandante oppure sia dipendente, socio, amministratore, direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria oppure ancora collaboratore su base annua che abbia fatturato nei confronti dell'offerente (<i>..omissis..</i>).</p> <p>La figura del geologo può essere ricoperta quindi dalla persona fisica o dalla stessa società di professionisti o di ingegneria oppure da un dipendente della società di ingegneria o di professionisti.</p> <p>Nel caso specifico, il geologo non è lui stesso una mandante ed è invece il direttore tecnico della Aureli Soil, mandante, che dichiara espressamente di essere una società rientrante tra i soggetti di cui all'art. 45 del codice e quindi né una società di ingegneria né una società di professionisti. Il seggio,</p>
--	--	--	--	--

				<p>quindi, non ritiene avallabili le argomentazioni mosse dal RTP ed in mancanza di una espressa dichiarazione con cui l'operatore manifesti la volontà di sostituire la professionalità indicata (impegnandosi quindi a metterla a disposizione ai fini dell'appalto in luogo di quella formalmente indicata nella domanda) non spetta al seggio effettuare detta sostituzione, peraltro non rispondente alla volontà del concorrente che, invece, nella nota trasmessa conferma la scelta operata e chiede al più di garantire la possibilità al professionista indicato di espletare la relazione geologica quale professionista iscritto all'Albo;</p> <p>8) per quanto concerne i requisiti di cui al par.7. 3 lett.e) del disciplinare la mandataria nella nota trasmessa afferma <i>"per quanto attiene al punto 1 si chiarisce che la forma di partecipazione individuata per il costituendo RTP, in base alle specifiche caratteristiche e requisiti dei soggetti partecipanti al raggruppamento, è quella <b>orizzontale</b>. Pertanto i requisiti richiesti da disciplinare sono stati dichiarati in misura maggioritaria dalla mandataria, e la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti e lo svolgimento delle parti/attività, da parte dei componenti l'RTP, avverrà secondo quanto i dettami di tale configurazione"</i>. Cionondimeno, benché nella richiesta di chiarimenti sia stata ben esplicitata la disciplina in tema di RTP</p>
--	--	--	--	--

				<p>orizzontale (secondo la quale in linea con quanto prescritto nel Bando tipo n. 3 al requisito elenco servizi devono concorrere sia la mandataria sia le mandanti, con conseguente apporto, in qualsivoglia misura, a cura di queste ultime in entrambe le categorie/Id opere S04 e E22), dai servizi attestati dagli operatori economici si evince che non tutte le componenti concorrono ai requisiti per importi lavori e importi servizi nella categoria/ID opere S04 e per importi servizi nella categoria/ID opere E22. Nello specifico, la mandante Spira concorre al requisito per la sola categoria/id Opere E22, mentre la mandante Pierangioli non può concorrere al requisito in detta categoria, in quanto attesta un unico servizio specificando che lo stesso attiene <i>"un edificio non soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004"</i>, mentre ai fini della presente procedura e nello specifico del lotto 1 è richiesta la qualificazione nella categoria/ID Opere E22, in linea con la natura vincolata degli immobili compresi nel lotto. In ogni caso dette mandanti, Pierangioli e Spira non concorrono all'elenco servizi nella categoria/Id opere S04.</p> <p>Le mandanti Studio associato BF e Consorti concorrono invece al solo requisito per la categoria/Id opere S04.</p> <p>La mandante Paolini non concorre al requisito relativo all'elenco servizi nella categoria/Id Opere S04, mentre per i servizi</p>
--	--	--	--	--




				<p>relativi alla categoria/Id opere E22 non è stata esplicitata la riconducibilità degli stessi alla categoria/Id in questione.</p> <p>Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal RTP in merito alla cumulabilità dei requisiti, non viene rispettata la disciplina di gara di cui al 7.4 del disciplinare in tema di RTP orizzontali, in base alla quale ciascuna componente deve concorrere all'elenco servizi sia avuto riguardo alla categoria/ID Opere E22 sia alla categoria/ID Opere S04.</p> <p>Sul punto è la stessa Autorità nella relazione illustrativa al Bando tipo a chiarire che <i>"nel caso di raggruppamento orizzontale si è ammessa una cumulabilità giustificata sulla considerazione secondo cui le prestazioni poste in capo agli operatori sono omogenee (...omissis...) per i requisiti tecnici vale la regola della cumulabilità, a prescindere dall'obbligo di un contributo minimo da parte dei singoli. <b>L'unica eccezione</b> a tale regola è costituita dall'elenco servizi rispetto al quale è richiesto un contributo da parte di ciascuna componente".</i> In sostanza, nel caso di RTP orizzontale tutti gli operatori riuniti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni (categoria/Id opere S04 e categoria/Id opere E22), in quanto tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazione (categoria/Id opere S04 e E22) e rispondono in solido nei confronti della Stazione</p>
--	--	--	--	---

				<p>Appaltante per tutte le prestazioni previste.</p> <p>In ragione di quanto previsto nei punti 7) e 8) si dispone quindi l'esclusione dell'operatore e si rimette alla Stazione Appaltante per la comunicazione del provvedimento di esclusione.</p>
--	--	--	--	---

Ultimata la verifica dei chiarimenti/integrazioni pervenute, il Seggio riprende la disamina delle buste di qualifica relative al **lotto 2**, partendo dal concorrente n.15 rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
15	<p>RTP SPIBS (MANDATARIA) ING. GIUSEPPE PERILLO (MANDANTE) GEOL. GALILEO POTENZA (MANDANTE) ING. GIANPIETRO MASSARELLI (MANDANTE)</p>	<p><b>AMMESSO CON RISERVA</b></p>	<p>L'operatore partecipa quale mandatario di un raggruppamento costituendo in cui eseguirà le attività ascritte entro la prestazione principale (categoria/ID opere S03) e nella secondaria (categoria/ID opere E20) per il 64% dell'appalto. La mandante Ing. Perillo eseguirà anch'essa la prestazione secondaria e la principale.</p> <p>L'Ing. Massarelli è il giovane professionista associato al RTP quale mandante, ma in ragione del fatto che è il giovane professionista – e come già specificato per altri concorrenti in ragione della finalità promozionale dell'istituto – non concorre ai requisiti.</p> <p>Ogni componente del RTP rende le dichiarazioni in merito all'appartenenza al perimetro soggettivo dei soggetti di cui all'art. 46 del codice.</p> <p>L'operatore dichiara di volere ricorrere al subappalto per le prestazioni dei laboratori relativamente alla esecuzione delle prove e indagini richieste nella presente procedura ed a tal fine indica la relativa terna dei subappaltatori. I subappaltatori dichiarano nel DGUE il possesso della</p>

		<p>richiesta autorizzazione ministeriale.</p> <p>In merito al fatturato di cui al par. 7.2 del disciplinare l'operatore indica nel DGUE il fatturato generico e non quello specifico. Tuttavia, nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1, il concorrente ha attestato che il fatturato indicato nel DGUE è quello specifico richiesto al par. 7.2 del disciplinare. Pertanto, si ritiene di potere acquisire detto chiarimento anche ai fini del lotto 2.</p> <p>Per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare all'elenco servizi per importi lavori nella categoria/Id opere S03 concorrono sia la mandataria, in misura maggioritaria, sia la mandante Perillo.</p> <p>Al requisito per importi servizio nella predetta categoria concorrono sia la mandataria, in misura maggioritaria, sia la mandante Perillo.</p> <p>Nella categoria/Id opere E20 il requisito è soddisfatto sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalla mandante Perillo.</p> <p>I servizi di punta vengono garantiti dalla mandataria.</p> <p>Il Seggio rileva che:</p> <p>1) Il <b>Passoe</b> non contiene l'indicazione dei <b>subappaltatori</b>, quindi si richiede la trasmissione del Passoe per lo specifico lotto 2, non risultando corretto che il RTP produca un Passoe ed i subappaltatori un distinto ulteriore Passoe.</p> <p>Si rimette quindi alla Stazione Appaltante di acquisire la regolarizzazione del Passoe per il lotto 2 ex art. 83 comma 9 del Codice appalti.</p>
--	--	--

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

16	<p style="text-align: center;"> <b>RTP AICE CONSULTING  (MANDATARIA)  BENIGNI ENGINEERING  SRL (MANDANTE)  STUDIO TECNICO ING.  MASIELLO E ING.DEL  VIVA  (MANDANTE)  STUDIO GAIA  (MANDANTE)  GAIA SERVIZI SNC  (MANDANTE)</b> </p>	<p style="text-align: center;"><b>AMMESSO</b></p>	<p>L'operatore economico partecipa quale mandataria di un RTP costituendo, in cui eseguirà la prestazione principale e parte della secondaria. La mandante Sms Ing. Masiello e Ing. del Viva concorre all'esecuzione della prestazione principale e nello specifico al calcolo e alla modellazione strutturale ai fini della verifica di vulnerabilità sismica. Detta mandante espletterà anche la modellazione BIM.</p> <p>Gaia Servizi eseguirà le sole indagini geologiche.</p> <p>Il geologo è invece garantito dallo Studio Gaia.</p> <p>La mandante Benigni Engineering srl eseguirà la prestazione secondaria.</p> <p>Ogni componente del RTP rende le dichiarazioni in merito all'appartenenza al perimetro soggettivo di cui all'art. 46 del Codice, eccettuato la Gaia Servizi snc che dichiara di rientrare nei soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare la Gaia SNC svolgerà unicamente le indagini geologiche, ma non contribuisce con nessun professionista al gruppo di lavoro, i quali risultano tutti appartenere alla compagine di mandataria o mandanti. Nello specifico, il geologo appartiene alla compagine dello Studio associato Gaia. Detta attività, quindi, è una attività chiaramente subappaltabile ex art. 31 comma 8 del Codice. Trattasi di una attività che di fatto è a supporto dell'attività del geologo che, nella misura in cui non corrisponda ad una professionalità di cui al par. 7.1 del disciplinare ovvero all'attività propria dei laboratori per le prove sui materiali (in cui se mandante deve essere autonomamente qualificato con la specifica autorizzazione ministeriale) ovvero ancora ad una prestazione tipicamente ascritta entro la prestazione</p>
----	--	---	---

		<p>principale e secondaria, ben può rientrare nella libera iniziativa dell'O.E. di associarlo alla compagine in luogo di procedere al successivo subappalto delle relative attività.</p> <p>L'operatore dichiara di volere ricorrere al subappalto per le prove di laboratorio, indicando la relativa terna dei subappaltatori quali attestano il possesso della relativa autorizzazione ministeriale.</p> <p>Per quanto concerne il fatturato di cui al par.7.2 del disciplinare è posseduto dal RTP nel suo complesso, fermo il possesso maggioritaria in capo alla mandataria.</p> <p>In merito ai requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare, stando a quanto prodotto nei relativi DGUE, il requisito per servizi relativo ad importi lavori è soddisfatto dalla mandataria che soddisfa anche il requisito per importi servizi in detta categoria.</p> <p>La mandante Masiello si limita invece ad attestare l'importo dei servizi nella categoria S03, concorrendo quindi al requisito per importi servizi. Cionondimeno, posto che il servizio in questione, dallo stesso dichiarato, attiene l'immobile sede della DR Toscana e Umbria ed il RUP è il Presidente del Seggio stesso, si ritiene di acquisire il relativo importi lavori, trattandosi di una informazione agli atti della S.A.</p> <p>In merito al requisito per la categoria/Id Opere E20 nessun operatore dichiara importi servizi idonei a garantire il soddisfacimento del requisito. La mandataria, infatti, ha indicato solo importi lavori relativi alle categorie/Id Opere E22, E19 E10 ed E15. Tuttavia, nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1 la mandante Benigni ha attestato servizi per la categoria/Id E22, la mandataria ha dettagliato l'importo dei servizi</p>
--	--	---

			<p>relativi alla categoria/Id E22 e la mandante Masiello ha anch'essa fornito importi servizi nella categoria/Id Opere E22. Pertanto, posto che la categoria/Id E22 ha un grado di complessità superiore a quello della categoria/Id E20, si ritiene di potere acquisire i chiarimenti/integrazioni in questione anche ai fini del lotto 2.</p> <p>Per quanto riguarda lo Statuto dello Studio Gaia non allegato, si rileva che lo stesso è già stato acquisito nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1 e può quindi intendersi acquisito nell'ambito del lotto 2.</p> <p>Nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1 l'operatore ha inoltre trasmesso i Passoe relativi ai diversi lotti.</p> <p>La documentazione risulta quindi conforme a quanto richiesto.</p>
17	<p><b>RT CLEMENTE ENGINEERING SERVICE S.R.L. (MANDATARIA) ING. TOSTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO (MANDANTE) ING. L. AMATORI (MANDANTE) ARCH. S. ALAURIA (MANDANTE) GEOL. DEL PICCOLO (MANDANTE) LABORATORIO GIEPI srl (MANDANTE) Ing. LIOCE (MANDANTE)</b></p>	<b>AMMESSO</b>	<p>L'operatore partecipa quale mandatario di un RTP costituendo, in cui in qualità di mandataria eseguirà la prestazione principale in misura maggioritaria (nello specifico PFTE, vulnerabilità sismica e indagini, analisi e prove strutturali), unitamente alla mandante ing. Tosti Studio Tecnico Associato (nello specifico parte del PFTE e parte della vulnerabilità sismica).</p> <p>La mandante Ing. Saverio Lioce eseguirà la prestazione secondaria (nello specifico diagnosi energetica); la mandante Ing. L. Amatori che effettuerà anch'essa la secondaria (nello specifico il rilievo architettonico, topografico, materico, impiantistico, strutturale unitamente al BIM) unitamente all'altra mandante Arch. S. Alauria.</p> <p>Le prove di laboratorio verranno eseguite dalla mandante LABORATORIO GIEPI srl che dichiara il possesso della</p>

		<p>specifica autorizzazione Ministeriale.</p> <p>Il concorrente dichiara di non volere ricorrere al subappalto.</p> <p>Tutti gli operatori dichiarano di appartenere ai soggetti di cui all'art. 46, eccettuato il laboratorio autorizzato, rientrante nei soggetti dell'art. 45 del Codice.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito di cui al par. 7.2. del disciplinare relativo al fatturato è posseduto dal RTP nel suo complesso, con possesso maggioritario da parte della capogruppo.</p> <p>Per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.3 lett.e) per importi lavori, allo stato sulla base dei dgue prodotti, viene soddisfatto dalla mandataria e dalle mandanti Studio Associato Tosti e Amatori, benché quest'ultima esegua la prestazione secondaria.</p> <p>Al requisito di cui all'elenco servizi per servizi dell'importo indicato nella categoria/Id opere S03 concorrono la mandataria e la mandante Studio Associato Tosti. La mandante Amatori ha in ogni caso attestato importi servizi nella categoria/id opere S03 nell'ambito del lotto 1, per cui si ritiene di potere acquisire detto chiarimento anche ai fini del lotto 2.</p> <p>I servizi di punta vengono garantiti dalla mandataria.</p> <p>Per quanto concerne invece il requisito di cui alla categoria/ID Opere E20 lo stesso viene fornito da Alauria, Studio Associato Tosti (che tuttavia non indica la prestazione secondaria tra le attività competenza) e Amatori. Inoltre, benché la mandante Lioce in questa sede non attesti servizi nella categoria/Id opere E20 (e si qualifichi tuttavia per eseguire la prestazione secondaria e nello specifico la diagnosi), si rileva che nell'ambito del lotto 1 ha</p>
--	--	--

		<p>attestato servizi nella categoria/ID opere E22, che avendo un grado di complessità superiore a quello della E20 si ritiene di potere acquisire anche ai fini del lotto 2. Comunque, Alauria, Lioce e Amatori soddisfano il requisito cumulativamente.</p> <p>Il seggio rileva che per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo l'operatore economico ha indicato il codice ufficio del demanio (J33), mentre l'imposta di bollo attiene un tributo di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non una entrata di competenza demaniale. Trattasi di un errore di compilazione del mod.F23, sanabile da parte del concorrente mediante ravvedimento, provvedendo alla corretta imputazione del tributo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Firenze (codice ufficio TZM). Si precisa che comunque detta irregolarità non costituisce causa di ammissione con riserva del concorrente. Si rimette quindi alla S.A. di dare comunicazione della circostanza in parola al concorrente, affinché proceda alla regolarizzazione per il lotto 2, alla stregua di quanto già effettuato nell'ambito del lotto 1.</p> <p>La documentazione è quindi conforme a quanto richiesto.</p>
--	--	--

Alle ore 13.15 il Presidente sospende i lavori del seggio aggiornandoli alle ore 14.30 della data odierna.

Alle ore 14.45 Presidente, dando atto che non vi sono concorrenti presenti, dà avvio alla fase di valutazione delle Buste di qualifica relative al **lotto 2**, proseguendo secondo l'ordine di arrivo delle stesse ed esaminando la documentazione di ciascun concorrente precedentemente scaricata mediante apposita funzione del Portale, rileva quanto di seguito riportato:

N° PROGRES SIVO ASSEGNAT O ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
--	--------------------------------	-------	--------------------------

*[Handwritten marks: a checkmark, a blue scribble, and a signature]*

<p>18</p>	<p>STUDIO SPERI SRL (MANDATARIA) STUDIO KR E ASSOCIATI SRL (MANDANTE) NO.DO. E SERVIZI SRL (MANDANTE) GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL (MANDANTE) POLO PROGETTI SOC. COOP (MANDANTE) ING. WALTER CATASTI (MANDANTE)</p>	<p><b>AMMESSO CON RISERVA</b></p>	<p>L'operatore partecipa quale mandataria di un raggruppamento costituendo in cui dichiara che eseguirà la prestazione principale e la secondaria, garantendo l'esecuzione maggioritaria del servizio.</p> <p>La prestazione principale viene dichiarato che sarà eseguita unitamente a Studio KR e Associati srl (per il PFTE), Gruppo Ingegneria Torino srl (per rilievi e prove strutturali), l'Ing. Walter Catasti (per piccola parte della verifica vulnerabilità sismica) e No.Do srl.</p> <p>La prestazione secondaria, di cui al capogruppo eseguirà la parte preponderante, verrà eseguita unitamente alle mandanti Studio KR e Associati srl e Polo Progetti Soc.Coop</p> <p>Il geologo appartiene alla compagine della mandante No.Do srl.</p> <p>Tutti gli operatori dichiarano di appartenere ai soggetti di cui all'art. 46.</p> <p>L'O.E. dichiara di ricorrere al subappalto per le prove di laboratorio indicando la relativa terna dei subappaltatori, i quali dichiarano il possesso della specifica autorizzazione Ministeriale.</p> <p>Per quanto concerne il requisito del par. 7.2 del disciplinare si dà atto che lo stesso è posseduto dal RTP nel suo complesso.</p> <p>Per quanto concerne il requisito di cui al par. 7.3 lett.e) del disciplinare per importi lavori allo stesso concorre la mandataria, Studio KR, Polo Progetti società Cooperativa, Gruppo Ingegneria Torino e Walter Catasti.</p> <p>La mandante <b>No.Do</b> Servizi dichiara dei servizi ma nell'importo indicato, seppur riferito alle categorie/Id Opere S03, S06 e S05, non effettua la opportuna distinzione tra importi lavori e importi dei servizi; informazioni, queste, che rilevano in ragione dell'articolazione del requisito per importi lavori e per importi servizi.</p>
-----------	---	-----------------------------------	--

		<p>Al requisito per importi servizi nella categoria S03 concorrono mandataria, Studio KR, Polo Progetti società Cooperativa e Gruppo di Ingegneria Torino. Ai fini di detto requisito la mandante Walter Catasti omette di attestare l'importo del corrispettivo dei servizi espletati.</p> <p>I servizi di punta vengono forniti dalla mandataria.</p> <p>In merito al requisito per la categoria/ID Opere E20 allo stesso concorre la mandataria, Studio KR e Polo Progetti.</p> <p>I servizi di punta vengono forniti dalla capogruppo.</p> <p>Il Seggio rileva che:</p> <p><b>1)dalla domanda risulta una piccola incongruenza</b> tra le quote di esecuzione indicate che, per come ripartite in relazione alla categoria/id opere S03 (e nello specifico le quote indicate per l'attività di verifica sismica) dà come risultanza <b>102%</b>, mentre dà 100% in relazione alla ripartizione dell'attività di redazione del PFTE.</p> <p>Ora, posto che l'indicazione delle sole parti del servizio non è idonea <i>ex sé</i> a soddisfare compiutamente la piena conoscenza in merito all'apporto maggioritario della capogruppo rispetto all'oggetto dell'appalto, assumono rilievo le specifiche quote percentuali indicate, per cui si ritiene opportuno acquisire una rettifica dell'errore materiale in cui è incorso l'o.e., fermo restando che ciò non è in grado di incidere né sull'assetto del RTP né sul regime di responsabilità assunto. Trattasi di una mera rettifica delle quote al fine di garantire che diano come risultanza 100%, nel rispetto delle professionalità fornite al gruppo di lavoro (rispettose dello specifico apposto dato dalla mandataria e dalle mandanti) ed alla ripartizione tra prestazione principale e secondaria operata dall'o.e. Detta rettifica già acquisita nell'ambito del lotto 1 non può essere acquisita ai fini del lotto 2, in ragione della specifica funzione assolta dalla domanda di</p> 
--	--	---

			<p>partecipazione e degli impegni specificamente assunti con la stessa dall'operatore economico;</p> <p>2) la mandante <b>NODO</b> per la <b>categoria/ID di opere S03</b> attesta alcuni <b>servizi senza distinguere tuttavia per gli importi indicati in importi lavori e importi servizi</b>, limitandosi invece ad indicare un importo e la relativa categoria/Id di riferimento. Trattandosi quindi di un requisito articolato per importi lavori ed importi servizi si ritiene di chiedere chiarimenti;</p> <p>3) La mandante <b>Walter Catasti</b> non dichiara l'importo del servizio nella categoria/id Opere S03, seppur abbia attestato invece importi lavori in detta categoria/Id. Occorre quindi acquisire chiarimenti/integrazioni in merito, posta l'articolazione del requisito per la S03 in importi lavori e importi servizi;</p> <p>Nel Patto di integrità della mandante <b>POLO PROGETTI SOC. COOP</b> non è stata effettuata una delle due scelte opzionali ivi presenti in merito ai rapporti di parentela. Tuttavia detta dichiarazione è stata già acquisita nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1.</p> <p>Inoltre, non è stato allegato il patto di Integrità della mandante Ing. Walter Catasti, il quale tuttavia è stato trasmesso nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto1 e può ritenersi acquisito in questa sede.</p> <p>Difetta anche l'allegazione della dichiarazione integrativa da rendersi a cura dell'Ing. Walter Catasti, già resa nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al lotto 1, e per le ragioni di cui sopra può intendersi quindi acquisita ai fini del lotto 2.</p> <p>Si rimette quindi alla S.A. di richiedere i chiarimenti sopra indicati ex art. 83 comma 9 del Codice Appalti.</p>
--	--	--	---

↓  
M  
g

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori del Seggio alle ore 9.30 del 29.05.2019, consecutiva a quella della data odierna, per la prosecuzione delle relative attività e che verrà comunicata agli operatori tramite Messaggistica di Portale.

Il presente verbale si compone di n.26 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti



Ing. Claudio Brunori



D.ssa Alessandra Bellantuono

